



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 960

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dell'acquisto da parte di Patrimonio del Trentino S.p.A. della quota azionaria di Garniga Terme S.p.A. detenuta da Trentino Sviluppo S.p.A.. Approvazione contestuale del progetto di fusione per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A..

Il giorno **21 Giugno 2019** ad ore **09:30** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica

La Giunta provinciale con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 ha adottato il documento denominato “Linee guida per il riassetto delle società provinciali”, ottemperando così sia alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) sia all’ordine del giorno n. 71/XV, approvato dal Consiglio provinciale, e stabilendo che in conformità alle linee guida siano adottati uno o più programmi di riorganizzazione in base all’articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1 in relazione ai diversi settori presidiati, ovvero misure puntuali a livello legislativo o amministrativo.

In attuazione delle linee guida dettate dalla deliberazione n. 1909 del 2015, con deliberazione della Giunta provinciale n. 542 di data 8 aprile 2016 è stato adottato il documento denominato “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016”, le cui disposizioni costituiscono per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, oggetto degli interventi di riorganizzazione, a tutti gli effetti idonea direttiva per assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi degli assetti delineati. Nello specifico, il programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:

1. aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
2. valorizzazione dell’infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
3. ridefinizione in chiave strategica della missione d’interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
4. dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

Con deliberazione n. 514 di data 12 aprile 2019 è stato approvato il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2018-2020”: tale programma si presenta come aggiornamento del “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali” approvato nel 2016 e si pone il duplice obiettivo di: in primo luogo, individuare le azioni non ancora attuate, eventualmente procedendo ad una loro conferma o riformulazione sulla base di novità di contesto o di esigenze sopravvenute; in secondo luogo, prefigurare nuove azioni da perseguire, pur sempre secondo le linee guida fornite con deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015. A tal fine è stata prevista la nomina di una Commissione tecnica incaricata di valutare proprio lo stato delle partecipazioni societarie provinciali ed individuare le ulteriori azioni da intraprendere.

Il “Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2018-2020” prevede espressamente con riferimento alla partecipazione detenuta da Patrimonio del Trentino S.p.A. in Garniga Terme S.p.A. il consolidamento mediante aggregazione della società in Patrimonio del Trentino S.p.A. entro il 31 dicembre 2019. A tal proposito va ricordato che con deliberazione della Giunta provinciale n. 48 di data 21 gennaio 2011 Patrimonio del Trentino S.p.A. è stata incaricata dell’intervento di riqualificazione immobiliare e rilancio del compendio termale di Garniga Terme nel più ampio progetto di sviluppo del Monte Bondone. Una volta conclusa la procedura per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione dell’albergo termale di Garniga, nonché definiti i rapporti con il soggetto che sarà incaricato della gestione dell’attività termale, si tratta ora di procedere alla fusione per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino

S.p.A, previa acquisizione da parte di quest'ultima delle azioni di Garniga Terme S.p.A. detenute da Trentino Sviluppo S.p.A..

Infatti, le azioni di Garniga Terme S.p.A. sono in mano per il 47,15% a Trentino Sviluppo S.p.A. e per il restante 52,85% a Patrimonio del Trentino S.p.A.. Le azioni di proprietà di Trentino Sviluppo S.p.A. saranno acquistate da Patrimonio del Trentino S.p.A. prima della stipula dell'atto di fusione in modo che, detenendo la società tutto il capitale sociale di Garniga Terme S.p.A., sia possibile procedere all'operazione di fusione con la procedura semplificata di cui all'articolo 2505, comma 1, del Codice Civile. Questo permette di omettere la predisposizione e il deposito presso la sede sociale della relazione illustrativa prevista dall'articolo 2501 – quinquies del Codice Civile e della relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501- sexies del Codice Civile.

Ugualmente non sarà necessaria la predisposizione delle situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501 quater del Codice Civile, nonché della relazione prevista dall'articolo 2501 quinquies del Codice Civile, qualora vi rinuncino all'unanimità i soci e gli eventuali possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione, come previsto dal terzo comma dello stesso articolo 2501 – quater del Codice Civile. Il secondo comma dello stesso articolo consente altresì di far riferimento per Garniga Terme S.p.A. al bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e approvato dall'Assemblea degli azionisti in data 23 aprile 2019. Parimenti, si ritiene di rinunciare al termine di 30 (trenta) giorni tra la data di iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese, così come previsto dall'articolo 2501 ter, ultimo comma, del Codice Civile e al termine, stabilito dall'articolo 2501 septies del Codice Civile, per il deposito degli atti nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i 30 (trenta) giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione.

L'incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. si prefigge di ricondurre sotto la gestione diretta di Patrimonio del Trentino S.p.A. il patrimonio immobiliare ora di proprietà di Garniga Terme S.p.A. ed, in futuro, oggetto di lavori di ristrutturazione per consentirne quanto prima la messa a reddito. A differenza di Garniga Terme S.p.A., priva di dipendenti, Patrimonio del Trentino S.p.A. dispone, infatti, di una struttura operativa adeguata per seguire i lavori di ristrutturazione e per la gestione diretta del patrimonio immobiliare.

Con nota assunta al protocollo n. 380413 di data 13 giugno 2019 Patrimonio del Trentino S.p.A. ha inoltrato il progetto di fusione per incorporazione della società Garniga Terme S.p.A. nella società Patrimonio del Trentino S.p.A., come approvato dal Consiglio di amministrazione della società in data 24 maggio 2019 e depositato, sempre in tale data, presso la relativa sede sociale ed iscritto presso il Registro delle Imprese in data 30 maggio 2019. Con la stessa nota Patrimonio del Trentino S.p.A. ha altresì comunicato che nella seduta di data 10 giugno 2019 il Consiglio di amministrazione ha approvato l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta da Trentino Sviluppo S.p.A. in Garniga Terme S.p.A. al fine di detenerne l'intero capitale sociale.

Al momento del perfezionamento dell'atto di fusione Patrimonio del Trentino S.p.A. deterrà l'intero capitale sociale di Garniga Terme S.p.A., per cui non è prevista la determinazione di un rapporto di cambio per le azioni di Garniga Terme S.p.A. attualmente possedute da Trentino Sviluppo S.p.A., così come non è previsto alcun conguaglio in denaro. L'incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. avverrà, di conseguenza, senza assegnazione di nuove azioni della società incorporante e si procederà all'annullamento di tutte le azioni della società incorporanda Garniga Terme S.p.A..

Infine, lo statuto della società incorporante Patrimonio del Trentino S.p.A. non deve essere modificato, poiché l'oggetto sociale nella sua formulazione attuale prevede già le attività elencate

dallo statuto della società incorporanda e che a seguito della fusione saranno svolte da Patrimonio del Trentino S.p.A..

Si propone, in definitiva, di approvare sia il progetto di fusione per incorporazione della società Garniga Terme S.p.A. nella società Patrimonio del Trentino S.p.A. sia l'acquisto da parte di Patrimonio del Trentino S.p.A. delle azioni di Garniga Terme S.p.A. detenute da Trentino Sviluppo S.p.A., secondo i termini riportati nell'allegato Progetto di fusione.

Al riguardo si precisa che tale provvedimento, una volta adottato:

- costituisce a tutti gli effetti idonea direttiva per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, che sono tenute ad assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
- è pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- viene trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti;
- è inviato al Consiglio provinciale per opportuna conoscenza.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione;
- richiamata la propria deliberazione n. 1909 di data 2 novembre 2015 in merito alle "Linee guida per il riassetto delle società provinciali";
- richiamata le proprie deliberazioni n. 542 del 2016 recante il "Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016" e n. 514 del 2019 recante "Programma triennale per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2018-2020";
- verificato il progetto di fusione approvato dal Consiglio di amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A. in data 24 maggio 2019;
- visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1;
- visto l'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto di fusione per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A., come allegato sub A al presente provvedimento del quale forma parte integrante e sostanziale;
2. di autorizzare Patrimonio del Trentino S.p.A. all'acquisto della partecipazione azionaria detenuta da Trentino Sviluppo S.p.A. in Garniga Terme S.p.A. secondo le modalità indicate nel Progetto di fusione di cui al punto 1.;
3. di autorizzare il Presidente della Provincia, ovvero in sua assenza un suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari per l'attuazione della presente deliberazione nella parte

relativa alla partecipazione alle Assemblee straordinarie della società per le relative decisioni assembleari;

4. di rinunciare al termine di 30 (trenta) giorni tra la data di iscrizione del progetto nel Registro delle Imprese, così come previsto dall'articolo 2501 ter, ultimo comma, del Codice Civile e al termine, stabilito dall'articolo 2501 septies del Codice Civile, per il deposito degli atti nella sede delle società partecipanti alla fusione durante i 30 (trenta) giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, nonché alla situazione patrimoniale, prevista dall'articolo 2501 quater del Codice Civile e alla relazione prevista dall'articolo 2501 quinquies del Codice Civile;
5. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale e che rimane immutata la partecipazione detenuta dalla Provincia nelle società coinvolte dalle operazioni di cui al punto 1. e 2.;
6. di ribadire che le disposizioni impartite sulla scorta del presente provvedimento costituiscono per le società di primo e secondo grado controllate dalla Provincia, oggetto degli interventi di riorganizzazione, a tutti gli effetti idonea direttiva per assicurare con tutti gli atti necessari la piena realizzazione degli obiettivi e degli assetti delineati;
7. di stabilire che il presente provvedimento sia pubblicato sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce "Amministrazione trasparente" in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
8. di trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, la presente deliberazione alla Corte dei Conti, sezione controllo;
9. di informare, per opportuna conoscenza, il Consiglio provinciale dell'operazione compiuta entro 15 giorni dalla definizione della stessa;
10. di notificare della presente Garniga Terme S.p.A., Patrimonio del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A..

Adunanza chiusa ad ore 10:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A - Progetto di fusione

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Enrico Menapace

Allegato A


Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A. del 24/05/2019

Determina dell'Amministratore unico di Garniga Terme S.p.A. del 24/05/2019

Progetto di fusione per incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in

Patrimonio del Trentino S.p.A.


(ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile)

Handwritten signature and initials. The signature is a large, stylized cursive mark. To its right, there is a small number '1' above a set of initials that appear to be 'MX'.

INDICE

1. Descrizione dell'operazione	3
2. Tipo, denominazione sociale e sede delle società che partecipano alla fusione	4
3. Statuto della società incorporante e modifiche statutarie derivanti dalla fusione	5
4. Rapporto di cambio delle azioni o quote ed eventuale conguaglio in denaro	5
5. Modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante	5
6. Data dalla quale le azioni di nuova emissione partecipano agli utili	5
7. Data a decorrere dalla quale le operazioni della società incorporanda sono imputate al bilancio della società incorporante – Effetti civilistici della fusione	6
8. Trattamento eventualmente riservato a particolari categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle azioni	6
9. Vantaggi particolari eventualmente proposti a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione delle società partecipanti alla fusione	6

Allegati: Statuto che verrà adottato dalla società incorporante contestualmente al perfezionamento della Fusione

Handwritten signature and initials in black ink. The signature is a stylized, cursive name, and the initials are 'MIX'.

Signori Azionisti,

il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino S.p.A. ("**Patrimonio del Trentino**" o "**società incorporante**") e l'Amministratore unico di Garniga Terme S.p.A. ("**Garniga Terme**" o "**società incorporanda**", mentre Patrimonio del Trentino S.p.A. e Garniga Terme S.p.A. congiuntamente "**Società**") Vi convocano per sottoporre alla Vostra approvazione il presente progetto di fusione redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del codice civile ("**Progetto di Fusione**").

1. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

L'operazione contemplata nel Progetto di Fusione consiste nella fusione per incorporazione ("Operazione" o "Fusione") di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A..

L'operazione consegue alla delibera della Giunta Provinciale n° 514 del 12 aprile 2019 che prevede "il consolidamento mediante aggregazione della società Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A. entro il 31 dicembre 2019" a mezzo della quale il Consiglio di Amministrazione di Patrimonio del Trentino è stato invitato ad avviare il processo di fusione per incorporazione con la società controllata Garniga Terme.



L'obiettivo perseguito con la fusione è quello di ricondurre sotto la gestione diretta di Patrimonio del Trentino il patrimonio immobiliare attualmente di proprietà di Garniga Terme, che sarà oggetto di prossimi lavori di ristrutturazione per consentirne quanto prima la messa a reddito.

A differenza di Garniga Terme, priva di dipendenti, Patrimonio del Trentino dispone infatti di una struttura operativa adeguata per seguire i prossimi lavori di ristrutturazione e per la gestione diretta del patrimonio immobiliare attualmente di proprietà della società incorporanda, che per il tramite della Fusione verrebbe a ricadere sotto la proprietà diretta di Patrimonio del Trentino.

Per effetto della Fusione Patrimonio del Trentino subentrerà a Garniga Terme in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi di quest'ultima, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2504-bis del codice civile.

Alla data del Progetto di Fusione le azioni costituenti il capitale sociale di Garniga Terme sono detenute per il 47,15% da Trentino Sviluppo S.p.A. e per il residuo 52,85% da Patrimonio del Trentino. È tuttavia previsto, entro e non oltre il termine di stipula dell'atto di fusione, che il 47,15% delle azioni di Garniga Terme attualmente di proprietà di Trentino Sviluppo S.p.A. vengano acquistate direttamente da Patrimonio del Trentino senza, peraltro, ricadere nelle previsioni di cui all'articolo 2501-bis del codice civile, ed in modo tale da rendere applicabile alla fusione la procedura semplificata di cui all'articolo 2505, primo comma, del codice civile.

3



Si evidenzia, inoltre, che alla data del Progetto di Fusione non sono state emesse e non sono in circolazione obbligazioni delle società partecipanti alla Fusione così come, oltre alle azioni costituenti il capitale sociale di Patrimonio del Trentino e di Garniga Terme S.p.A., non sono stati emessi e non sono in circolazione altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti di voto nelle Società partecipanti alla Fusione.

In virtù dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 2505, primo comma, del codice civile, non sono state predisposte e, pertanto, non vengono depositate presso la sede sociale, unitamente al presente progetto, la relazione illustrativa prevista dall'articolo 2501-quinquies del codice civile e la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile.

Per quanto riguarda le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, il terzo comma del citato articolo prevede che le stesse non siano richieste se vi rinunciano all'unanimità i soci e gli eventuali possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione; peraltro con riferimento a Garniga Terme S.p.A., così come consentito dal secondo comma del citato articolo 2501-quater del codice civile, è possibile fare riferimento al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, approvato dall'assemblea degli azionisti in data 23 aprile 2019.

2. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE E SEDE DELLE SOCIETÀ CHE PARTECIPANO ALLA FUSIONE


Società incorporante

PATRIMONIO DEL TRENINO S.p.A. società per azioni con socio unico, avente sede legale in Trento (TN), Via del Brennero n.165, capitale sociale pari ad € 329.883.065,00 interamente versato e suddiviso in n.329.883.065 azioni ordinarie del valore nominale di € 1,00 cadauna, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n.01938560222, iscrizione R.E.A. Camera di Commercio di Trento n. TN-188793. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento.

Società incorporanda

GARNIGA TERME S.p.A., avente sede legale in Trento (TN), Via del Brennero n.165, capitale sociale pari ad € 5.712.046,00 interamente versato e suddiviso in n.5.712.046 azioni del valore nominale di € 1,00 cadauna, di cui n.5.482.993 azioni ordinarie e n.229.053 azioni privilegiate, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Trento, codice fiscale e partita IVA n.01825260225, iscrizione R.E.A. Camera di Commercio di Trento n. TN-180303. Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Patrimonio del Trentino S.p.A..

4



3. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE DERIVANTI DALLA FUSIONE

Lo Statuto della società incorporante Patrimonio del Trentino S.p.A. non subirà modifiche in dipendenza della Fusione, stante anche il fatto che l'oggetto sociale già attualmente ricomprende le attività previste dallo statuto della società incorporanda e che a seguito della Fusione saranno svolte da Patrimonio del Trentino S.p.A.

4. RAPPORTO DI CAMBIO DELLE AZIONI O QUOTE

In considerazione del fatto che al momento del perfezionamento dell'atto di fusione è previsto che il capitale sociale di Garniga Terme sia interamente posseduto da Patrimonio del Trentino, società incorporante, non è prevista la determinazione di un rapporto di cambio per le azioni di Garniga Terme S.p.A. attualmente possedute da Trentino Sviluppo S.p.A., così come non è previsto alcun conguaglio in denaro.


L'incorporazione di Garniga Terme S.p.A. in Patrimonio del Trentino S.p.A., pertanto, avverrà senza assegnazione di nuove azioni della società incorporante, mentre saranno oggetto di annullamento tutte le azioni della società incorporanda Garniga Terme S.p.A.

5. MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Per quanto riportato al precedente punto 4., la società incorporante Patrimonio del Trentino S.p.A. non assegnerà proprie azioni in sostituzione delle azioni della società incorporanda Garniga Terme S.p.A., che saranno tutte oggetto di annullamento in dipendenza dell'operazione di fusione.

6. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DI NUOVA EMISSIONE PARTECIPANO AGLI UTILI

Per le motivazioni già riportate ai punti precedenti non è prevista l'emissione di nuove azioni di Patrimonio del Trentino S.p.A.



7. DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANDA SONO IMPUTATE AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE – EFFETTI CIVILISTICI DELLA FUSIONE.

Effetti contabili e fiscali

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma primo, n. 6, c.c. le operazioni di Garniga Terme S.p.A. saranno imputate al bilancio della società incorporante a decorrere dal primo giorno, ore 00.00, dell'esercizio in corso alla data in cui la fusione avrà efficacia giuridica nei confronti dei terzi; dalla medesima data - primo giorno, ore 00.00, dell'esercizio in corso alla data in cui la fusione avrà efficacia giuridica nei confronti dei terzi - decorreranno gli effetti fiscali di cui all'articolo 172, comma 9, del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Effetti civilistici


Gli effetti civilistici della Fusione, ai sensi dell'articolo 2504-bis del codice civile, decorreranno dal primo giorno del mese successivo a quello in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni previste dall'articolo 2504 del codice civile.

8. TRATTAMENTO EVENTUALMENTE RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E AI POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI

Non esistono particolari categorie di soci né sono previsti titoli diversi dalle azioni. Si evidenzia, peraltro, che Patrimonio del Trentino S.p.A. detiene n.229.053 azioni privilegiate del valore nominale di Euro 1,00 cadauna costituenti parte del capitale sociale di Garniga Terme le quali verranno tutte annullate a seguito della fusione, unitamente alle altre n.5.482.993 azioni ordinarie.

9. VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEI SOGGETTI CUI COMPETE L'AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Nessun vantaggio particolare è previsto in connessione alla Fusione a favore degli amministratori delle società partecipanti alla stessa.

6


Il presente Progetto di Fusione sarà depositato per l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trento.

Come indicato nell'ambito della descrizione dell'operazione di fusione, in virtù dell'applicazione del primo comma dell'articolo 2505 del codice civile "*Incorporazione di società interamente possedute*", al fine di semplificare la procedura di fusione e di ridurne i relativi costi non è stata predisposta e non viene, pertanto, depositata presso la sede sociale unitamente al presente progetto, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo prevista dall'articolo 2501-quinquies del codice civile.

Parimenti, non essendo prevista la determinazione di un rapporto di cambio, non viene predisposta e, pertanto, non viene depositata presso la sede sociale, unitamente al presente progetto, la relazione degli esperti prevista dall'articolo 2501-sexies del codice civile.

Per quanto riguarda le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501-quater del codice civile, al fine di semplificare la procedura di fusione e ridurne i relativi costi, così come consentito dal terzo comma del citato articolo 2501-quater c.c. in caso di rinuncia unanime da parte dei soci e degli eventuali possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione, le stesse non sono state predisposte e non vengono, pertanto, depositate presso la sede sociale unitamente al presente progetto. Peraltro con riferimento a Garniga Terme S.p.A., così come consentito dal secondo comma del citato articolo 2501-quater del codice civile, è possibile fare riferimento al bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, approvato dall'assemblea in data 23 aprile 2019.

Si ricorda, peraltro, che qualora entro la data prevista per il perfezionamento dell'atto di fusione non dovesse avere luogo l'acquisto del 47,15% delle azioni costituenti il capitale sociale di Garniga Terme attualmente in possesso di Trentino Sviluppo S.p.A. da parte di Patrimonio del Trentino S.p.A., sarà necessario predisporre un nuovo progetto di fusione, con determinazione del rapporto di cambio, e procedere successivamente ad una nuova approvazione assembleare.

Al presente Progetto di Fusione vengono allegati i seguenti documenti, che fanno parte integrante dello stesso:

- Statuto che verrà adottato dalla società incorporante contestualmente al perfezionamento della Fusione.

Trento, 24/05/2019

Patrimonio del Trentino S.p.A.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

arch. Mario Agostini



Trento, 24/05/2019

Garniga Terme S.p.A.

L'Amministratore unico

Mauro Casotto



PATRIMONIO DEL TRENINO S.P.A.

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

Art. 1

1.1 In ossequio al disposto dell'art. 14 della Legge Provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, è costituita una società per azioni con la denominazione "Patrimonio del Trentino S.p.A.".

1.2 Negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura dell'organo amministrativo, presso la sezione del registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2, del Codice Civile, la Società indica la propria soggezione all'attività di direzione e coordinamento da parte della Provincia Autonoma di Trento.

1.3 La Società quale strumento in house providing di intervento dei soci pubblici è altresì soggetta all'indirizzo e controllo degli stessi nelle forme previste dal successivo art. 21 in materia di controllo analogo.

Art. 2

2.1 La Società ha sede in Trento.

2.2 Sono attribuite alla competenza dell'Organo Amministrativo le deliberazioni concernenti l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, succursali, filiali ed uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, nonché il trasferimento della sede sociale nell'ambito della Provincia.

2.3 Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, del revisore o della società di revisione, per i loro rapporti con la Società, è quello che risulta dai libri sociali.

Art. 3

3.1 La Società, a capitale interamente pubblico, costituisce lo strumento del sistema della Pubblica Amministrazione per l'acquisizione, la riqualificazione, la valorizzazione, la conservazione, la gestione, la manutenzione, l'alienazione e lo sviluppo dei beni, nonché dei diritti sui medesimi, della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali, degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, nel rispetto dei requisiti e delle finalità proprie dei beni pubblici oltre che delle direttive e degli indirizzi strategici stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento.

3.2 La Società opera prevalentemente con la Provincia Autonoma di Trento e con i suoi enti strumentali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, nonché con gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

3.3 Alla Società possono essere trasferiti o conferiti diritti, pieni o parziali, reali o obbligatori, sui beni immobili e sugli

altri beni e diritti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica.

Il trasferimento o conferimento è effettuato nel rispetto dei requisiti, dei vincoli e delle finalità propri dei beni pubblici e dell'intero sistema di tutele esistenti su tali diritti e fermi restando i vincoli gravanti sui beni trasferiti o conferiti e, sino al termine di scadenza prevista nel titolo, i diritti di godimento spettanti a terzi. La Società è tenuta a porre in essere tutte le forme di tutela previste dalla legislazione per la difesa del demanio e del patrimonio indisponibile.

3.4 La Società potrà fornire attività di consulenza, assistenza e altri servizi a favore della Provincia Autonoma di Trento e degli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, degli enti locali e degli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché delle società a partecipazione pubblica, in materia di progetti d'investimento e di sviluppo economico, di collaborazione pubblico-privata e finanza di progetto, di strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione del patrimonio e per il finanziamento dei progetti d'investimento.

3.5 La Società instaura e sviluppa rapporti di collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e gli enti funzionali della Provincia Autonoma di Trento, con gli enti locali e gli altri enti pubblici operanti nel territorio della Provincia Autonoma di Trento, nonché con le società a partecipazione pubblica. In particolare, i rapporti tra la Società e la Provincia Autonoma di Trento sono regolati da una convenzione che disciplina le modalità da seguire per lo svolgimento delle attività previste dall'oggetto sociale, la possibilità di mettere a disposizione della Società personale della Provincia e di svolgere attività di supporto amministrativo o tecnico a favore della medesima Società, nonché la definizione dei conseguenti rapporti finanziari.

3.6 La Società potrà effettuare le operazioni in materia di beni disciplinate dalla legislazione provinciale nonché le operazioni finanziarie previste dalla legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, e in particolare quelle previste dall'articolo 31 bis di quest'ultima legge.

3.7 La Società, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, potrà promuovere la costituzione o assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze, quote o partecipazioni in altre società, consorzi o enti in genere, aventi scopo analogo o affine al proprio.

3.8 La Società potrà compiere, purché in via strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, industriali, commerciali e

finanziarie - ivi comprese le operazioni di cartolarizzazione e di apporto in fondi immobiliari nonché di concessione di garanzie reali e/o personali, rilasciate nell'interesse della Società, per obbligazioni sia proprie che di terzi - con tassativa esclusione delle attività riservate dalla legge a particolari enti.

3.9 In caso di affidamento diretto di compiti alla società da parte dell'ente pubblico o dei soci, oltre l'ottanta per cento del fatturato dovrà essere relativo a questi; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.

Art. 4

4.1 La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2060 e potrà essere prorogata.

CAPITALE SOCIALE - AZIONI

Art. 5

5.1 Il capitale sociale è fissato in Euro 329.883.065 suddiviso in
in 329.883.065
(trecentoventinovemilioniottocentottantatremilasessantacinque) azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 (uno virgola zero zero) cadauna, che conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

Le azioni sono indivisibili e ogni azione dà diritto ad un voto, salvo nel caso in cui siano state create particolari categorie di azioni fornite di diritti diversi.

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

5.2 Con successiva modificazione dello Statuto sociale, possono essere create categorie di azioni fornite di diritti diversi.

5.3 Possono essere ammessi a far parte della Società la Provincia Autonoma di Trento nonché gli enti locali ed eventuali altri soggetti operanti in Trentino con finalità d'interesse pubblico.

La quota di partecipazione diretta della Provincia Autonoma di Trento non potrà in ogni caso mai essere inferiore ai due terzi del capitale sociale. Non avrà efficacia nei confronti della Società qualsiasi atto di trasferimento che determini il venir meno anche di uno solo di tali requisiti.

5.4 Per entrare a far parte della Società gli aspiranti soci dovranno presentare una domanda all'organo di amministrazione dalla quale risultino la sede, la ragione sociale o la denominazione dell'ente, l'oggetto sociale dello stesso e l'attività svolta.

L'ammissione di nuovi soci, in occasione di sottoscrizione di aumento di capitale o di acquisto di quote da altri soci, sarà subordinata alla verifica dei requisiti di cui al terzo comma del presente articolo.

La perdita dei requisiti di cui al comma 3, comporta l'esclusione da socio con le procedure di cui all'articolo 6. 5.5 Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea adottata in sede straordinaria, salvo quanto previsto al successivo paragrafo.

L'Assemblea, con apposita deliberazione adottata in sede straordinaria, può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione. La delibera di aumento del capitale assunta dal Consiglio di Amministrazione in esecuzione di detta delega dovrà risultare da verbale redatto da un notaio.

5.6 Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

ESCLUSIONE DA SOCIO

Art. 6

6.1 L'esclusione da socio ai sensi dell'art. 5, comma 3, deve essere comunicata ad opera dell'organo amministrativo al socio medesimo con lettera raccomandata o posta certificata (PEC) entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi della causa di esclusione.

6.2 Qualora entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione il socio non riacquisti i requisiti di cui all'art. 5, comma 3, le sue azioni potranno essere alternativamente cedute ad altri soci ai sensi del successivo art. 7, ovvero acquistate dalla Società ai sensi dell'art. 2357 del codice civile, ovvero annullate mediante riduzione del capitale sociale.

6.3 Il valore di cessione, di acquisto o di rimborso in caso di annullamento delle azioni è determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'art. 2437 ter del codice civile.

TRASFERIMENTO DELLE AZIONI

Art. 7

7.1 Le azioni e i diritti di opzione in sede di aumento di capitale sociale sono liberamente trasferibili per atto tra vivi senza limitazioni e/o vincoli di sorta, salvo il rispetto delle prescrizioni di legge in tema di circolazione delle azioni e salvo il diritto di prelazione previsto al successivo comma 3 e l'obbligo di preventivo gradimento ai sensi del comma 4. In ogni caso il trasferimento dovrà aver luogo, garantendo il mantenimento della proprietà pubblica della Società.

7.2 Ai fini del presente articolo per "trasferimento" si intende qualunque atto di alienazione, interpretato nella più ampia accezione del termine, che comporti, direttamente o indirettamente, a titolo oneroso o gratuito, il passaggio di titolarità delle azioni o di diritti d'opzione e quindi, a puro titolo esemplificativo, la vendita, la permuta, il conferimento in società, la donazione, nonché qualunque atto

di costituzione e trasferimento di diritti reali di qualsiasi genere.

7.3 Ai sensi dell'articolo 33, comma 7 bis, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la Provincia può alienare agli enti locali, anche a titolo gratuito, azioni della società. Fermo restando gli obblighi assunti all'atto del trasferimento di azioni, qualora un socio intenda trasferire a soci o a terzi, in tutto o in parte, le proprie azioni o diritti di opzione sulle emittenti azioni in caso di aumento del capitale sociale, agli altri soci spetta il diritto di prelazione secondo le seguenti disposizioni.

Il socio offerente che intende effettuare il trasferimento deve prima farne offerta, alle stesse condizioni, agli altri soci a mezzo di lettera raccomandata R.R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, specificando il nome del/i soggetto/i disposto/i all'acquisto e le condizioni di trasferimento e specificando se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.

In tutti i casi in cui il negozio di trasferimento comporti la costituzione o il trasferimento di diritti reali diversi dalla proprietà, ovvero non preveda un corrispettivo, ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci avranno il diritto di acquistare le azioni o i diritti di opzione al corrispettivo determinato dal Consiglio di Amministrazione secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. L'offerente, ricevuta la comunicazione della determinazione del corrispettivo da parte del Consiglio di Amministrazione, se intende confermare la propria offerta deve darne comunicazione, a pena di decadenza, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della predetta comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione di offerta in prelazione oppure, nei casi di cui al precedente paragrafo, della comunicazione della conferma di offerta in prelazione, provvede a darne notizia scritta a tutti i soci iscritti a libro soci a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare, a mezzo di lettera raccomandata RR, o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in prelazione e l'eventuale richiesta di acquisto delle azioni o dei diritti

di opzione non richiesti dagli altri soci.

Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono avvalersene.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del predetto termine di 30 (trenta) giorni, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento, delle proposte di acquisto pervenute.

L'atto di trasferimento ed il pagamento del corrispettivo dovuto in caso di esercizio della prelazione deve avvenire nei medesimi termini contenuti nella offerta dell'offerente. Nel caso di termini già scaduti, a causa dell'espletamento delle procedure che precedono, detto trasferimento e detto pagamento devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi al completamento delle predette procedure.

7.4 Qualora, per tutte o parte delle azioni o dei diritti di opzione, il diritto di prelazione non venga esercitato, il trasferimento è comunque subordinato al preventivo gradimento del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione deve senza indugio attivare la decisione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, a pena di decadenza, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal completamento della procedura di prelazione, dovrà comunicare al socio offerente la decisione sul gradimento a mezzo di lettera raccomandata R. R., o altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento.

Qualora il gradimento venga negato, la Società dovrà acquistare le azioni (nei limiti consentiti dall'articolo 2357 del Codice Civile.) ovvero procurarne l'acquisto da parte di un terzo gradito dal Consiglio di Amministrazione, al corrispettivo determinato secondo le modalità e nella misura previste dall'articolo 2437 ter del Codice Civile. Il trasferimento ed il pagamento del corrispettivo devono avvenire entro i 20 (venti) giorni successivi dal ricevimento della comunicazione di diniego del gradimento.

In caso di inosservanza delle norme stabilite dal presente articolo, il trasferimento non avrà efficacia verso la Società.

RECESSO

Art. 8

8.1 I soci hanno diritto di recedere nei casi previsti dalla legge, salvo quanto previsto nel successivo punto 8.2.

8.2 Non compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti:

(a) la proroga del termine; (b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

8.3 Per la disciplina del recesso del socio si applicano le disposizioni di cui all'art. 2437-bis c.c. e seguenti.

FINANZIAMENTI SOCI

Art. 9

9.1 La Società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

9.2 E' in ogni caso autorizzata la raccolta e/o l'impiego presso società controllate, collegate, consorziate e comunque all'interno delle società costituenti il gruppo ai sensi dell'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

OBBLIGAZIONI e STRUMENTI FINANZIARI DIVERSI

Art. 10

10.1 L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'Assemblea straordinaria.

10.2 L'Assemblea, con apposita delibera adottata in sede straordinaria, potrà attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 (cinque) anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Art. 11

11.1 La Società, con delibera da assumersi da parte dell'Assemblea in sede straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di specifici diritti patrimoniali o amministrativi, escluso comunque il voto nell'Assemblea dei soci, e ciò a fronte dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi.

ORGANI SOCIALI - PRINCIPI

Art. 12

La nomina e le attività degli organi sociali sono effettuate in osservanza della disciplina del Codice Civile e del presente Statuto nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina provinciale vigente.

La composizione degli organi collegiali deve assicurare il rispetto dell'equilibrio di genere, almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

ASSEMBLEA

Art. 13

13.1 L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi di legge.

13.2 L'Assemblea decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge o dal presente Statuto sociale nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla sua approvazione, il tutto nel rispetto delle direttive e degli indirizzi strategici e programmatici stabiliti dalla Provincia Autonoma di Trento e comunque in conformità alle disposizioni di legge.

13.3 L'Assemblea é convocata dall'Amministratore unico o dal Consiglio di Amministrazione, nella sede della Società o in altro luogo, purché nell'ambito del territorio nazionale, mediante avviso - contenente il giorno, l'ora e il luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare - comunicato con lettera raccomandata o telefax o posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risultasse legalmente costituita.

13.4 In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. In tal caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

13.5 L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio/video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale. Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione;
- b) sia consentito al presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al presidente e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;

e) vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società nei quali gli intervenienti possono affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'Assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio e video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 14

14.1 Possono intervenire all'Assemblea i soci cui spetta il diritto di voto. Non è necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione.

14.2 Ogni azionista che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta, conferita anche a non azionisti.

Art. 15

15.1 L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o, se nominato, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento l'Assemblea a maggioranza dei presenti eleggerà il suo Presidente.

15.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, designato dall'Assemblea. Quando richiesto dalla legge ed in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno, il presidente si fa assistere da un notaio per la redazione del verbale.

15.3 Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti ed, in genere, il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati delle votazioni, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 16

16.1 L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, si costituisce e delibera validamente con le maggioranze previste dalla legge.

16.2 Le deliberazioni sono prese con votazione palese, conalzata di mano o con qualsiasi altra forma di votazione determinata dal presidente.

16.3 Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità delle norme di legge e del presente Statuto sociale, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

16.4 Le modifiche dello Statuto sociale devono essere preventivamente approvate dalla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettera a), della Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1.

ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 17

17.1 La Società è amministrata da un Amministratore Unico. Qualora sia ammesso ai sensi dell'articolo 18 bis della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, e per effetto della disciplina attuativa, la società potrà essere amministrata in via alternativa da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri, denominati "Consiglieri" e, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla legge 12 luglio 2011 n. 120.

17.2 L'Amministratore Unico, se nominato, svolge le funzioni statutarie del Consiglio di Amministrazione e del Presidente dello stesso.

17.3 I componenti dell'organo di amministrazione durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi secondo quanto stabilito in sede di nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Essi sono rinominabili. 17.4 Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Consiglieri, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione. I nuovi Consiglieri rimangono in carica per il periodo che sarebbe spettato ai Consiglieri da loro sostituiti. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si provvede al rinnovo dell'intero Consiglio ai sensi dell'articolo 2386, comma 4, del Codice Civile.

17.5 Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri un Presidente e un Vice Presidente.

17.6 Il Vice Presidente è nominato esclusivamente al fine di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; al Vicepresidente, a norma dell'articolo 11, comma 9, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175, non sono attribuiti deleghe o compensi connessi a tale carica.

17.7 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli Amministratori ed ai Sindaci.

NOMINA AMMINISTRATORI

Art. 18

18.1 Per la nomina e la designazione degli amministratori si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10. Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

18.2 Oltre che nei casi di cui all'articolo 2382 del Codice Civile non può essere nominato amministratore e se nominato decade:

1) colui che si trova in una delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) del comma 1 dell'art. 15 della legge 19

marzo 1990, n. 55;

2) il dipendente dell'Amministrazione pubblica che detiene il controllo od esercita la vigilanza sulla società.

Si applica la sospensione di diritto dalla carica secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 4 bis e 4 quater, per l'amministratore nei cui confronti sopravviene una delle condizioni di cui all'articolo 15, comma 1, della stessa legge 19 marzo 1990, n. 55.

Costituisce causa ostativa alla nomina ed altresì causa di decadenza anche l'emanazione della sentenza di patteggiamento prevista dall'articolo 444, comma 2, del Codice di Procedura Penale.

Gli amministratori hanno l'obbligo di segnalare immediatamente al Presidente la sopravvenienza di una delle cause che comporti la sospensione della carica o la decadenza dall'ufficio.

18.3 Fatte salve le responsabilità previste dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché l'eventuale azione ex articolo 2392 del Codice Civile per i danni cagionati alla società, si applicano a carico degli amministratori che non abbiano adottato le misure organizzative e gestionali per la prevenzione della corruzione in base alla legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, le sanzioni previste in sede di autodeterminazione nell'ambito del sistema disciplinare ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Art. 19

19.1 Qualora sia costituito, il Consiglio di Amministrazione si riunisce, anche al di fuori della sede sociale, almeno ogni sei mesi e, comunque, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta dall'Amministratore Delegato, se nominato, oppure da almeno un terzo dei suoi membri, o dal Collegio Sindacale.

19.2 La convocazione è fatta con lettera raccomandata o telegramma o telefax o posta elettronica contenente l'indicazione della data, ora e luogo della riunione nonché degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Amministratore e di ciascun Sindaco. Il Consiglio di Amministrazione si intende altresì regolarmente costituito, anche in assenza di formale convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e di tutti i membri del Collegio Sindacale.

19.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore più anziano di età.

19.4 Il presidente della riunione è assistito da un segretario, anche non amministratore, designato dal Consiglio di

Amministrazione.

19.5 Per la validità della riunione del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

19.6 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano a mezzo di sistemi di collegamento audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

Art. 20

20.1 L'organo di amministrazione è investito del potere di gestione della Società e, più segnatamente, ha la facoltà di compiere gli atti che ritenga necessari ed opportuni per la attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea e all'organismo individuato per il controllo analogo anche congiunto esercitato dalle Amministrazioni Pubbliche socie. Tale attività è svolta nel rispetto delle direttive stabilite dalla Provincia autonoma di Trento ai sensi della disciplina vigente nonché nel rispetto delle procedure e degli atti di esercizio delle funzioni di governo, comprese quelle di direttiva, di controllo e di indirizzo previste dalla disciplina vigente. La Società, in particolare, sulla base delle predette direttive si dota di strumenti di programmazione e reporting a corredo dei quali il Collegio sindacale redige apposita relazione.

20.2 All'organo di amministrazione sono inoltre espressamente attribuiti, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2365, secondo comma, c.c., i poteri di adottare le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis c.c nel rispetto di quanto previsto all'articolo 5.3, l'istituzione, il trasferimento o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso di un socio, gli adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative obbligatorie.

20.3 L'organo di amministrazione deve richiedere la preventiva approvazione da parte dell'Assemblea ordinaria delle operazioni di alienazione dei beni conferiti, per i quali la convenzione di cui all'articolo 3.5 espressamente preveda tale modalità.

20.4 Il Direttore Generale, ove nominato, partecipa, con funzioni consultive, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

CONTROLLO ANALOGO

Art. 21

21.1 La Provincia esercita mediante un proprio organismo sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.

21.2 Tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico della Provincia.

21.3 Gli speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti alla Provincia sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di socio secondo la disciplina del Codice Civile.

21.4 Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione.

21.5 I poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sono esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società. Il mancato esercizio di detti poteri entro i termini previsti per le convocazioni e/o deliberazioni degli organi sociali cui si riferisce il controllo, equivale all'espressione di un parere favorevole.

21.6 Le modalità di nomina, composizione ed i criteri di funzionamento dell'organismo incaricato del controllo analogo sono disciplinati dalla Provincia.

PRINCIPI FONDAMENTALI SULL'ORGANIZZAZIONE E SULLA GESTIONE DELLA SOCIETA'

Art. 22

22.1 Ai sensi e per gli effetti degli articoli 5, 7, 8, 10 e 18 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, è necessaria l'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico partecipante in tutti i seguenti casi:

1. le modifiche di clausole dell'oggetto sociale che consentano un cambiamento significativo dell'attività della società;
2. la trasformazione della società;
3. il trasferimento della sede sociale all'estero;
4. la revoca dello stato di liquidazione.

Per i casi successivi è necessario il provvedimento dell'organo competente dell'ente pubblico partecipante direttamente interessato e coinvolto nelle specifiche operazioni:

5. le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto della partecipazione nella Società;
6. l'alienazione della propria partecipazione nella Società o la costituzione di vincoli sulla partecipazione sociale nella stessa.

22.2 La quotazione di azioni o altri strumenti finanziari in

mercati regolamentati è subordinata all'adozione del provvedimento dell'organo competente per ogni ente pubblico controllante.

22.3 L'organo di amministrazione adotta misure idonee ad assicurare, ai sensi dell'articolo 33, comma 9 ter, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, la distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e di gestione.

DELEGA DELLE ATTRIBUZIONI CONSILIARI

Art. 23

23.1 Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea, determinando i limiti della delega; non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del Codice Civile.

23.2 Il Consiglio di Amministrazione può attribuire incarichi speciali in determinati ambiti ai propri componenti, senza riconoscimento di deleghe e compensi connessi a tali incarichi.

COMPENSI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Art. 24

24.1 L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrisondersi all'Amministratore Unico ovvero ai componenti del Consiglio di Amministrazione, l'ammontare del gettone di presenza nonché l'ammontare complessivo dei compensi comprensivi di quelli eventualmente attribuiti per deleghe.

24.2 Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

24.3 È fatto divieto di corrispondere ai componenti dell'organo di amministrazione gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

24.4 L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di amministrazione per l'esercizio delle loro funzioni.

FIRMA E RAPPRESENTANZA SOCIALE

Art. 25

25.1 L'amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il legale rappresentante della società. Esercita le attribuzioni demandategli dalla legge e dal presente Statuto, nonché tutte le altre attribuzioni eventualmente delegategli dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti di cui all'articolo 23 in materia di delega di attribuzioni consiliari.

25.2 La firma sociale spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente e, quando anche questi sia impedito o assente, al Consigliere più anziano. La firma del Vice Presidente e del Consigliere più anziano

costituisce di per se stessa la prova, nei confronti di terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e del Vice Presidente.

25.3 La firma e la rappresentanza sociale spettano, inoltre, al consigliere delegato nei limiti e nei termini stabiliti nella delega conferita dall'organo di amministrazione, che ha facoltà di conferire l'uso della firma sociale, di fronte ai terzi e in giudizio, anche a Dirigenti e Procuratori.

COLLEGIO SINDACALE E CONTROLLO CONTABILE

Art. 26

26.1 Il Collegio Sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi e due Sindaci supplenti; i Sindaci sono nominati nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di equilibrio tra i generi.

26.2 I componenti del Collegio sindacale sono nominati dall'Assemblea a maggioranza che dovrà procedere alla nomina in modo da garantire il rispetto della regola indicata nel primo comma del presente articolo.

26.3 Ai membri del Collegio Sindacale si applicano le cause ostative alla nomina, di decadenza e di sospensione previste per gli amministratori con riferimento all'applicazione della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per la nomina e la designazione dei membri del Collegio Sindacale si applica la specifica normativa anche di livello provinciale, nel rispetto sia dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, sia della legge provinciale 9 giugno 2010, n. 10.

26.4 L'Assemblea elegge il Presidente del Collegio Sindacale.

26.5 I Sindaci durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

26.6 Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto del criterio indicato nel precedente primo comma.

26.7 L'Assemblea determina preventivamente il compenso da corrisondersi al Collegio Sindacale ed eventualmente l'ammontare del gettone di presenza. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia. È fatto divieto di corrispondere ai componenti il Collegio sindacale gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato.

26.8 L'Assemblea determina le modalità di rimborso delle spese sostenute dai componenti dell'organo di controllo per l'esercizio delle loro funzioni.

26.9 E' ammessa la possibilità che le riunioni del Collegio Sindacale si tengano a mezzo di sistemi di collegamento

audiovisivi e teleconferenza o altri similari sistemi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati nonché ricevere e trasmettere documenti. Verificandosi tali requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.

REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Art. 27

27.1 La revisione legale dei conti verrà affidata ad un revisore legale dei conti ovvero ad una società di revisione iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

27.2 L'incarico al revisore legale dei conti o alla società di revisione è conferito dall'Assemblea ordinaria, su proposta motivata del Collegio Sindacale, e ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

27.3 L'Assemblea determina il corrispettivo spettante al soggetto incaricato per l'intera durata dell'incarico.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Art. 28

28.1 L'Organismo di Vigilanza, previsto dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, può essere monocratico o collegiale ed è nominato dall'Assemblea dei Soci per 3 (tre) esercizi nel rispetto dell'equilibrio fra generi.

28.2 I componenti durano in carica per 3 (tre) esercizi e sono rinominabili.

28.3 Ai membri dell'Organismo di Vigilanza spetta un compenso che deve essere deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina. Nella determinazione dei compensi si dovranno osservare principalmente le disposizioni dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, ed i relativi provvedimenti attuativi vigenti in materia.

28.4 La funzione di Organismo di Vigilanza non può essere affidata all'Organo di Controllo.

ALTRI ORGANI

Art. 29

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

BILANCI, RISERVE E UTILI

Art. 30

30.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

30.2 Il bilancio deve essere approvato con delibera dell'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni se la Società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze

relative alla struttura ed all'oggetto della Società: in questi casi, gli Amministratori segnalano nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione.

Art. 31

Gli utili netti risultanti dal Bilancio saranno così ripartiti:

- il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non avrà raggiunto il quinto del capitale sociale;
- il 45% (quarantacinque per cento) mediante accantonamento a riserva per investimenti futuri, fatta salva la diversa indicazione della Provincia;
- il residuo a disposizione dell'Assemblea.

Art. 32

32.1 E' consentita la distribuzione di acconti su dividendi nel rispetto delle disposizioni di legge.

32.2 I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili saranno prescritti a favore della Società.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'

Art. 33

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e i criteri in base ai quali essa deve svolgersi e nomina uno o più liquidatori, fissandone i poteri e i compensi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 34

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sociale, valgono le norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di società per azioni.